

TORNATA DEL 29 APRILE 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette — Nuova redazione dell'articolo 34 proposta dal Senatore Tecchio, accettata dalla Commissione — L'emendamento Pernati è appoggiato — Osservazioni del Senatore Cambray-Digny sull'emendamento, a cui risponde il Senatore Pernati — Dichiarazione del Senatore De Gori — Ritiro dell'emendamento Pernati — Dichiarazione del Ministro delle Finanze e del Presidente del Consiglio — Considerazioni del Senatore Vigliani contro la nuova redazione Tecchio, e in favore dell'art. 34 del progetto ministeriale — Risposta del Senatore Tecchio — Domanda di chiusura — Obbiezioni del Senatore Vigliani contro la chiusura — Messa ai voti, è rigettata — Osservazione del Senatore Poggi alla redazione Tecchio — Proposta di rinvio dell'articolo, del Senatore Vigliani — Osservazione del Ministro delle Finanze.*

La seduta è aperta a ore 2 e 50.

Non è presente alcun Ministro, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio ed il Ministro delle

Il Senatore, *Segretario*, **Manzoni T.** legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Dà pure lettura del seguente sunto di petizione:

N. 4318. Le Giunte Comunali di Solofra, Sant'Agata, Serino, Santa Lucia e S. Michele (Principato Ulteriore) fanno istanza al Senato perchè, nell'approvazione della Convenzione per le Ferrovie Meridionali, venga mantenuta la linea Sanseverino-Solofra, Serino-Avellino, modificando in tal senso l'articolo 13 della Convenzione medesima.

Gli onorevoli Senatori Sagarriga, Sagredo e Sauli Francesco chiedono un congedo, i primi due per un mese ed il terzo per 20 giorni, che il Senato loro concede.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette; ma converrà aspettare un momento finchè venga il signor Ministro delle Finanze, che ho mandato a pregare d'intervenire.

La seduta è sospesa.

(Dopo alcuni minuti giunge il signor Presidente del Consiglio dei Ministri.)

Presidente. Essendo giunto il signor Presidente del Consiglio dei Ministri, si riprende la seduta.

La parola è all'onorevole Senatore De Gori.

Senatore De Gori. Ho l'onore di prevenire il Senato che l'onorevole Senatore Tecchio avendo comunicato alla Commissione una nuova redazione dell'articolo 34, che è ora in discussione e che rimase a deliberarsi, la Commissione stessa, adottando la redazione proposta dall'onorevole Collega, la fa propria, e sostituisce la redazione nuova, e prega perciò che ne sia data lettura, e si apra la discussione su di essa.

Presidente. Prego il signor Senatore Tecchio ad inviarmi questa nuova relazione dell'articolo 34.

Senatore Tecchio. Secondo questa nuova redazione, l'articolo 33 del progetto ministeriale, o 34 del progetto della Commissione, che i signori Senatori hanno sott'occhio, verrebbe ad essere compilato così:

« Trascorso inutilmente il termine di giorni 15 fissato dall'articolo 31 per i debitori morosi, l'esattore procede per mezzo dei suoi messi, approvati dalla Giunta Comunale o dalla Rappresentanza Consorziale e debitamente autorizzati dal Procuratore del Re, al pignoramento dei mobili del debitore posti nel Comune nel quale l'imposta è dovuta, compresi anche i fitti e le pigioni da scadere entro l'anno, ed eccettuati quei mobili che, giusta le disposizioni del Codice di procedura civile, non possono essere oppignorati.

» Sono considerati beni mobili anche i frutti naturali pendenti.

» Pel pignoramento e i successivi atti di esecuzione sui mobili del debitore posti fuori del Comune nel quale l'imposta è dovuta, si procede, a termini della presente legge e con diritto al compenso delle spese di cui all'articolo 50, dall'esattore del rispettivo Co-

mune nel quale i mobili si trovano; e ciò dietro richiesta dell'esattore creditore. »

Premetto che lo scopo al quale si mira col presente emendamento è quello di estendere, per quanto è possibile, l'obbligo dell'esattore di procedere sopra i mobili, all'effetto che per quanto è possibile, abbia ad essere allontanato il caso, il pericolo dell'esecuzione sopra gli stabili. Ciò premesso, eccomi alla prima parte dell'emendamento.

L'articolo 33, com'è concepito nel progetto ministeriale, parla di pignoramento dei mobili sui quali l'esattore ha privilegio o per l'articolo 1962, o rispettivamente per l'articolo 1957 del Codice civile, e se per noi non si mantenessero codeste parole *sui quali ha privilegio*, sorgerebbe assai facilmente, e forse dovrebbe sorgere il dubbio, se per avventura all'esattore sia interdetto di procedere sopra tutti i beni del debitore. Stando agli articoli 1962, 1957, sopra citati, se si tratta d'imposta fondiaria, l'Esattore ha privilegio sopra tutti gli immobili del contribuente, e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili; e se si tratta di imposta non fondiaria, ha privilegio sulla generalità dei mobili.

Quindi per la esecuzione sui mobili, che è quella alla quale riguarda il capo presente, pare che, senza bisogno di parlare di privilegio, debbasi intendere che la esecuzione si estende a tutti i mobili, e rispettivamente ai frutti, fitti e pigioni di tutti gli immobili; e in altri termini, che senza eccezione l'esattore può e deve colpire tutti codesti oggetti (già per se stessi considerati mobili dalla legge) prima che ci possa e debba procedere all'esecuzione sopra gli stabili.

Questo è il motivo pel quale nell'emendamento non venne fatto cenno nè dell'articolo 1962, nè dell'articolo 1957.

Di privilegi non è il caso di parlare sino a che siamo in sede di pignoramento e di vendita. La opportunità, la necessità di parlare di privilegi, sorge nella sede o nelle contingenze posteriori alla vendita, e vale a dire nel caso della assegnazione e distribuzione del prezzo di essa vendita; egli è allora che importa di esaminare se i mobili pignorati e venduti dall'esattore appartengano piuttosto all'una che all'altra specie di privilegio, e se quindi il prezzo ricavato dalla vendita di alcuni dei beni debba seguire la sorte divisata dall'art. 1957, ed il prezzo ricavato dagli altri debba seguire quella dell'art. 1962.

Si stimò insomma che torni più confacente al tema dell'art. 34 l'ommettere, *in limine* della esecuzione, ogni allusione al privilegio, riserbandoci a bilanciare gli effetti del privilegio quando sarà il momento di provvedere alla assegnazione e distribuzione del prezzo.

Vengo ora al secondo comma dell'emendamento.

L'art. 33 qual è proposto dal Ministero, potrebbe dar luogo ad un dubbio relativamente a quei frutti naturali che possano e debbano ritenersi *mobili*.

Le Signorie Vostre ricordano, a questo proposito,

come vi abbia una differenza tra il Codice civile ed il Codice di procedura civile. Il Codice civile, nel Capo che definisce i beni immobili, e precisamente all'art. 411, così si esprime:

« Sono parimenti immobili i frutti della terra e degli alberi *non per anco raccolti o separati dal suolo* »; e quasi a ribadire questa definizione soggiunge: « Essi diventano mobili a misura che sono raccolti o separati dal suolo, quantunque non sieno trasportati altrove, salvo che la legge disponga altrimenti. »

L'art. 606 del Codice di Procedura civile nel titolo *Della esecuzione forzata sui mobili* comprende i frutti della terra e degli alberi *non per anco raccolti e separati dal suolo*. Così se da un canto, a tenore dell'art. 411 del Codice Civile, questi frutti *non ancora raccolti dal suolo* sono immobili, dall'altro l'art. 606 del Codice di Procedura civile li considera come mobili.

Posto adunque che l'art. 411 del Codice civile termina colla clausola poc'anzi riferita *salvo che la legge disponga altrimenti*, non vediamo difficoltà a proporre la dichiarazione di cui nel secondo comma dell'emendamento, che, nella esecuzione sui beni mobili per parte dell'esattore, sono considerati come beni mobili anche i frutti naturali pendenti. E con ciò togliamo di mezzo il dubbio che altrimenti si susciterebbe ad ogni piè sospinto nel confronto tra la disposizione dell'art. 411 del Codice Civile e quella dell'art. 606 del Codice di Procedura Civile.

Finalmente, l'ultimo comma dell'emendamento altro non contiene che una disposizione che già avete letta in altro articolo del progetto Ministeriale, e che ci parve dovesse avere sede più opportuna in quest'articolo 34.

Appunto nel progetto Ministeriale l'art. 41 prevede il caso che l'esattore possa e debba procedere all'esecuzione sopra beni del debitore esistenti in altro Comune da quello in cui è dovuta l'imposta: e dice che in codesto caso potrà e dovrà procedere non da sé, ma, dietro sua richiesta, col mezzo dell'esattore del luogo in cui si trovano i beni.

Tale disposizione del progetto Ministeriale approvata dalla Camera dei Deputati sta frammezzo a quelle che contemplano insieme l'esecuzione sui mobili e l'esecuzione sugli immobili. E siccome il Senato pare che abbia accolto l'idea di separare le due esecuzioni, collocando l'una nel Capo del quale parliamo attualmente, e l'altra nel Capo del quale parleremo di poi; così fu reputato conveniente che la detta disposizione dell'articolo 41, per quanto riguarda i mobili, venisse a far parte del nostro art. 34.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Rileggo l'emendamento del Senatore Tecchio.

Senatore **Vigliani**. Sì, lo rilegga perchè credo che sia utile per la discussione.

Presidente. Ecco il testo dell'emendamento quale fu presentato dalla Commissione.

(V. sopra.)

Presidente. Ora la parola spetta all'onorevole Senatore Cambray Digny.

Senatore **Vigliani.** Io vorrei fare alcune osservazioni in risposta a quelle dell'onorevole Senatore Tecchio.

Senatore **Cambray Digny.** Se trattasi di osservazioni le quali conducano ad una discussione, allora domanderò di parlare io prima.

(Senatore Vigliani acconsente.)

Cambray-Digny. Signori Senatori,

Quantunque molti onorevoli Colleghi abbiano più volte esternato il desiderio di vedere procedere più rapidamente questa discussione, io sono costretto a domandarvi qualche momento di attenzione, per esprimere alcune considerazioni in replica alle cose esposte nella seduta d'ieri, nei discorsi degli onorevoli Senatori Pallieri e Pernati.

Ambidue gli onorevoli proponenti riconobbero sempre la necessità di un procedimento eccezionale. E questo mi preme anzitutto di porre in sodo. L'onorevole Senatore Pernati nel suo discorso mi sembrò poi prendere di mira due disposizioni; una contenuta in un articolo di cui avete sospesa la discussione, l'altra compresa nell'art. 34, di cui ora si tratta. E la obiezione dell'onorevole proponente intorno a quest'ultimo punto, come si applicava al primo progetto della Commissione, così si applica al nuovo, emendato dall'onorevole Senatore Tecchio.

La prima osservazione fatta dall'onorevole Senatore Pernati sembra volere escludere, o mitigare quella disposizione già approvata, la quale stabilisce che le scadenze siano a giorno fisso; e sembra tendere a mettere più o meno nella facoltà del Prefetto la fissazione di queste scadenze.

L'altra che si riferisce all'art. 34, è intesa invece a subordinare in certo modo all'autorizzazione del Prefetto una parte di quei diritti che la legge, che noi discutiamo, dovrebbe accordare all'esattore in corrispettivo dell'obbligo da esso assunto, di versare il *non riscosso per riscosso*.

Io mi tratterò principalmente su questa seconda osservazione, e mi verrà fatto incidentalmente di tener parola anche della prima.

Presidente. Mi occorre far presente, a proposito dell'emendamento dell'onorevole Senatore Pernati, che, prima di tutto, non ho chiesto al medesimo se, essendovi variata la redazione, egli voglia per caso variare l'emendamento da lui presentato.

In secondo luogo, che io non ho domandato ancora al Senato se l'appoggi, perocchè se non è appoggiato, resta inutile la discussione.

Perciò domando in prima al Senatore Pernati se persista nel suo emendamento quale fu da lui proposto.

Senatore **Pernati.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Pernati ha la parola.

Senatore **Pernati.** Non ho nessun motivo per variare il mio emendamento, perchè la nuova redazione non ha nulla che fare colle osservazioni che ho sottoposte al Senato.

Presidente. Allora leggo l'emendamento proposto dal Senatore Pernati:

« Per i debitori morosi l'esattore, in conformità alle liste ed ai decreti degli uffici di Prefettura, procede, se trattasi d'imposte fondiarie, per mezzo ecc.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

Chi l'appoggia sorga.

(È appoggiato.)

Presidente. Essendo appoggiato, il Senatore Cambray-Digny può continuare il suo discorso.

Senatore **Cambray-Digny.** Tre sono, diceva l'onorevole Senatore Pernati, i vantaggi che la legge accorda all'esattore in compenso dell'obbligo di versare il non riscosso per riscosso, cioè l'aggio, le multe, la coazione.

Egli riteneva, che nessun abuso potesse introdursi rispetto agli aggi, e che quindi nulla vi fosse da osservare sui medesimi.

Io però mi permetto di fare riflettere al Senato che qualche cosa sugli aggi, e qualche cosa di molto importante è da dire, imperocchè gli aggi saranno tanto più moderati, in quanto maggior garanzia avrà l'esattore di potere riscuotere dai contribuenti il debito loro, ed in conseguenza la generalità dei contribuenti sarà tanto meno gravata, quanto più sarà sicura l'azione dell'esattore verso i contribuenti negligenti e morosi.

Premessa questa osservazione, la quale del resto non è nuova, comprendo anch'io che altro non siavi da dire sugli aggi, e vengo alle multe.

Sulle multe, diceva l'onorevole Senatore Pernati, che è probabile un grave abuso, e non che probabile, questo abuso agli occhi suoi sarebbe inevitabile.

Egli avvertiva, che la legge lascia soli cinque giorni ai contribuenti per pagare rate di imposta senza incorrere nella multa, e riteneva che nelle grandi agglomerazioni di popolazione, dovesse di necessità accadere che anche i contribuenti i quali andavano volenterosi per pagare all'esattore il debito loro, non lo potessero fare e ne fossero impediti dall'eccessivo concorso, per cui passati i cinque giorni, dovessero necessariamente venire assoggettati alla multa.

L'onorevole Senatore Pernati, per provare questo suo assunto, vi faceva, o Signori, un calcolo del tempo che può occorrere ad un cassiere per ricevere il pagamento delle rate di ciascun contribuente, e ne veniva a concludere, che in cinque giorni non potrebbe un cassiere sbrigare più di trecento contribuenti, cioè circa sessanta al giorno.

A me parve gravissima l'obbiezione del Senatore Pernati, e giacchè ne avevo il tempo, dopo il suo discorso, ho creduto bene di pigliare qualche infor-

mazione sopra quello che veramente accade presso gli esattori e camarlinghi delle principali città.

Ho trovato adunque che il calcolo dell'onorevole preopinante non è confermato dal fatto; ho trovato per esempio, che in Firenze sono 34,000 i contribuenti, e il camarlingo comunale, il quale, come tutti sanno, riscuote tutte le imposte, suole incassare le rate bimestrali senza nessuna difficoltà e in pochissimi giorni. Ora esso non si serve che di due cassieri i quali giorno per giorno sbrignano circa da 1200 a 1400 contribuenti, il che vuol dire da 600 a 700 per ciascuno.

Riscontrando quello che accade a Milano e quello che accade a Venezia, si trovano presso a poco le stesse proporzioni: le operazioni dunque che si fanno presso le Casse degli esattori, riescono così a permettere di pagare le rate a 600 o 700 contribuenti per ogni giorno e per ogni Cassa.

Questa è una pratica ordinaria, comune, continua sulla quale evidentemente non vi può essere questione e credo che potrei addurre moltissimi testimoni anche tra gli onorevoli Senatori che assistono a questa discussione.

Ma vi ha di più; l'articolo 26 il quale non è ancora stato deliberato dal Senato....

Presidente. L'art. 26 è stato votato, vorrà dire l'art. 29.

Senatore Cambray-Digny. Sì, sì, l'articolo 29 il quale non è ancora stato deliberato dal Senato, e che appunto è sottoposto all'esame della Commissione per essere ridotto in termini più espliciti, aveva per scopo di mettere a carico dei contribuenti la responsabilità dell'anticipazione, quando non giungesse a cuoprire la cauzione dell'Esattore. Ma negli ultimi giorni di ogni bimestre, quando è imminente la scadenza, quando l'Esattore già da un mese e mezzo ha pagato le rate precedenti, evidentemente la cauzione cuopre tutte queste anticipazioni; quindi dovrà mantenersi l'uso ora generale di pagare prima della scadenza e non aspettare il tempo della mora. Non sarebbero dunque soltanto cinque giorni che avrebbero i contribuenti per pagare.

Queste considerazioni aggiunte all'altra che il Sindaco e la Giunta devono far i capitoli d'asta, e possono nei grandi Comuni mettere per condizione agli esattori, che nei giorni in cui si fanno le esazioni, debba esservi un numero di casse aperte sufficiente a tener dietro a tutte le richieste, debbono persuadervi, o Signori, che nessuna difficoltà potrà incontrarsi nell'applicazione di questo articolo della legge, e che nemmeno nelle città popolate si verificheranno difficoltà; come non se ne sono incontrate mai finora, nè a Milano, nè a Venezia, nè a Firenze, nè in altri luoghi dove questi sistemi erano in vigore.

L'onorevole Senatore Pernati scendeva poi a parlare dell'altro compenso, di quello cioè che si riferisce appunto alla disposizione che stiamo discutendo. Prima di tutto egli asseriva essere in certo modo facoltativo

all'esattore l'eseguire o no gli atti che gli sono prescritti da questa legge per ottenere il pagamento dell'imposta. Ma l'onorevole Senatore Pernati non aveva osservato che nelle disposizioni di questa legge, le quali in seguito dovranno essere discusse dal Senato e che in una forma o in un'altra bisognerà pure che vi sieno inserite per completarla, vi è quella che dà diritto all'esattore di ottenere un rimborso, quando ha provato di avere esplicito inutilmente tutta l'azione e gli atti coercitivi.

È dunque evidente, o Signori, che non è la coazione tanto facoltativa, e non tanto a piacere dell'esattore è la scelta di fare o no gli atti esecutivi ai contribuenti morosi, ma che egli è condotto necessariamente a farli tutte le volte che non vuole correre il rischio di vedersi negato il rimborso delle quote inesigibili.

Ma diceva l'onorevole Pernati: l'esattore avrà interesse ad agire subito contro il piccolo contribuente; ed invece avrà interesse a sospendere e dare respiro a coloro i quali prima o poi lo potranno pagare, ma essi dovranno subire condizioni gravose e pagare interessi del 5, del 6, del 10 per 100. Io non vedo come tutte queste conseguenze possano escogitarsi.

Evidentemente la legge non autorizza l'esattore a prendere più del 5 per 100 per una sola volta, sia che esso ottenga il pagamento in pochi giorni, o che per una ragione o per l'altra sia condotto ad ottenerlo fra settimane o mesi.

Ora è evidente, o Signori, che il suo interesse è sempre quello di avere questo 5 per 100 per il minimo tempo possibile, ossia di spingere egualmente tutti quanti i contribuenti morosi al pagamento.

Entrando poi in alcuni particolari di fatto l'onorevole Senatore Pernati ci parlava di due casi nei quali a lui sembrerebbe opportuno che il Governo avesse una ingerenza nella esecuzione contro i morosi; sia per trattenerla, sia per sospenderla, sia per lasciarla correre.

Un caso era quello delle grandi Società, le quali si trovano debitrice di forti somme.

Signori, pur troppo anch'io ho veduto degli esempi di queste grandi Società, le quali richiedono spesso una dilazione al pagamento delle imposte; mi sono però convinto che lungi dall'essere un vantaggio per il Governo l'aver la facoltà di dare questa dilazione, riesce un danno gravissimo.

Io credo che difficilmente il Ministro delle Finanze, quando ha questa facoltà, possa rifiutarsi recisamente di concedere questa dilazione. Credo che l'esattore appaltatore sia un'ottima scusa per levare il Ministro delle Finanze dall'imbarazzo e per obbligare codeste grandi Società a pagare esattamente.

Quando il Ministro può dire che esso non ha nè interesse nè autorità per accordare una dilazione, quando può dire a codeste Società, che vi ha un terzo interessato, il quale ha l'obbligo di riscuotere e di pagare per esse, allora o Signori si evitano tutte le questioni

e tutti gli inconvenienti: la Società contribuente non conta mai sopra questa facilità per parte del Governo, e si mette in grado di pagare.

Difatti così è accaduto finora laddove esiste l'esattore a scosso e non scosso, mentre là dove non è, si sono vedute frequentemente queste Società mettere in campo mille pretesti per ottenere codesta dilazione.

Finalmente un'altra ragione accennava l'onorevole Pernati per giustificare il suo concetto, che cioè debba essere nella facoltà del Governo di sospendere le coazioni. Egli vi sollevava davanti lo spettro del disordine.

Diceva, o Signori, che se le esecuzioni moltiplicate solleveranno resistenze popolari, il Governo non avrà modo di togliere di mezzo questi pericoli senza entrare nel campo delle indennità.

Ebbene, o Signori, anche su questo io mi son fatto un'opinione, fondata sui fatti e sulle esperienze.

Guai al Ministro di Finanza, se le Autorità politiche avessero il diritto di sospendere l'esazione delle imposte per paura del disordine! Vi assicuro che le tasse non si riscuoterebbero mai più.

Questo, o Signori, è un punto importantissimo, ed io credo che solo in qualche caso eccezionalissimo possa pure accadere d'aver bisogno di qualche provvedimento di questo genere; ma allora, o Signori, il Ministro delle Finanze non ha che a pigliare sotto la propria responsabilità di sospendere l'obbligo di dare il non riscosso per riscosso, e potrà autorizzare l'esattore a ritardare le riscossioni. Ma, o Signori, sarà il Ministro delle Finanze che conoscendo e pensando la gravità dei fatti, si assumerà una vera e propria responsabilità; non sarà il Prefetto, o il Sottoprefetto, i quali per timore di disordini fermeranno l'esattore e l'obbligheranno a non riscuotere l'imposte.

Tutte queste ragioni mi persuadevano di raccomandare al Senato di non accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Pernati, perchè tale da condurre a scompaginare completamente il sistema della legge che ora si discute. Se non che io debbo notare un concetto che emerse pure dal discorso dell'onorevole Pernati, il quale concetto, a parer mio, merita tutta la nostra attenzione e quella della Commissione.

L'onorevole Senatore Pernati vi diceva (e questa sua osservazione si applica, per dir vero, più ad un punto già stato votato che all'argomento che sta ora discutendosi) egli vi diceva che non sarà possibile di stabilire subito le scadenze fisse per tutte le imposte; che per esempio nelle province piemontesi l'amministrazione non può avere compiuti i ruoli della fondiaria in modo da poter stabilire le rate uguali per le scadenze di febbraio, aprile e via dicendo.

È questa un'osservazione giustissima, la quale però io credo non fosse sfuggita alla Commissione, come non era sfuggita a me; ma io riteneva che si potesse rimediare a quest'inconveniente con una disposizione transitoria.

Naturalmente è da sperare che finalmente una legge regoli il modo di formare i ruoli per tutte quante le imposte e per tutte le province del Regno; allora i ruoli saranno fatti in fin d'anno e resi esecutivi nel gennaio, il che vale quanto dire, che saranno pubblicati a tempo debito, e che in principio dell'anno ogni contribuente saprà quanto egli deve pagare nel corso dello stesso anno.

E poichè è sperabile che questo intento si debba presto raggiungere, mi sembra che a cotesto concetto debba informarsi la legge, se non chè, nell'incertezza del tempo in cui tale risultato da tutti desiderato potrà ottenersi mi pareva opportuno, come già ho accennato, che si inserisse un articolo fra le disposizioni transitorie onde ovviare ad ogni inconveniente.

È basta il qui detto intorno agli argomenti coi quali l'onorevole Pernati sosteneva la proposta del suo emendamento.

Ma, nella prima parte del suo discorso, l'onorevole Pernati disse alcune parole, e portò alcune cifre che potrebbero porre il Senato in diffidenza di quelle che io ebbi l'onore di enunciare nel corso della discussione generale.

A questo punto, io debbo chiedere a' miei Colleghi un momento di attenzione per nettamente chiarirle.

Signori Senatori, quando io produssi i risultati che si sono ottenuti per le riscossioni del 1869 nei diversi compartimenti del Regno e con i diversi sistemi di esazione, io mi fondava sopra un prospetto emanato dalla Direzione Generale delle Imposte Dirette, (sopra un prospetto ufficiale riportato dall'onorevole Ministro delle Finanze nel volume dei provvedimenti pel pareggio, da esso presentati alla Camera. Da questo prospetto risulta, come io dissi allora, che a tutto dicembre 1869 le province lombarde, sopra un carico totale di quote maturate di lire 31,300,000, ne avevano incassate lire 29,700,000; che le provincie del compartimento Piemontese Ligure, sopra un carico di quote maturate a quel giorno di lire 30,200,000 ne avevano incassate 14,800,000.

Queste cifre, o Signori, lo ripeto a tutto l'anno 1869, sono innegabili.

L'onorevole Pernati invece ci ha prodotto dei dati della sola città di Torino, e dei dati relativi all'esercizio del 1869, ma naturalmente dei dati a tutto oggi.

È questa o Signori, comincia già ad essere una grande diversità; imperocchè solamente nei primi mesi di questo anno il Governo ha dovuto incassare sopra l'esercizio del 1869 delle somme che naturalmente rimanevano tra gli arretrati a tutto dicembre.

Per chiarirvi bene questo punto mi sono approfittato di un gentile permesso accordatomi, quando si faceva la discussione generale, dal signor Ministro delle Finanze, ed ho ricorso alla Direzione Generale delle Imposte Dirette.

Ho trovate, o Signori, che in tutto il Regno, sola-

mente nel gennaio e nel febbraio, sopra agli esercizi del 1869 e anni anteriori il Governo ha incassato oltre 40 milioni, e naturalmente le province piemontesi hanno una parte, e una parte non indifferente in questi versamenti. Quindi le condizioni sono da allora in poi migliorate. Ora dirò come, secondo i documenti ufficiali, stanno le cose per la città di Torino.

Parlo soltanto della tassa dei fabbricati, inquantochè fu quella più particolarmente citata in esempio dall'onorevole Pernati. La tassa dei fabbricati a Torino ammontava effettivamente a un carico di 3,185,062 00 come ha detto l'onorevole Pernati, se non che questo carico non era tutto erariale; vi era anche la sovrimposta comunale. La vera tassa erariale non ammontava che a 2,366,366 06.

Devo anche avvertire, che nel Comune di Torino l'esattore il quale esige la tassa sui fabbricati esige anche l'imposta fondiaria e quella dei pesi e misure, e che le altre imposte sono riscosse da altri esattori. Perciò al fine di marzo quest'esattore in conto della tassa sui terreni aveva un carico di L. 210,227,21; per la tassa sui pesi e misure aveva un carico di 15,692,90 lire. Totale del suo carico per quote maturate 2,592,286, 17 lire.

Esso aveva riscosso a tutto marzo L. 2 070,643,68 e rimaneva a riscuotere in conto del 1869 la somma di L. 521,642,49, comprese le tre imposte.

Se ora si supponesse che le imposte sui terreni e sui pesi e misure fossero state interamente saldate, cosa poco probabile, togliendo il totale di quelle due imposte da questa somma resterebbe pur sempre un arretrato di L. 295,722,38.

È questa però una somma maggiore di quella che risulterebbe dalle notizie comunicate all'onorevole Senatore Pernati. Ma, o Signori, giacchè me ne capita l'occasione, io non posso fare a meno di constatare che questo è già un bel risultato, che già la riscossione evidentemente procedette a Torino in modo che si avvicina molto a quello che noi tutti desideriamo; se non che pur troppo così non accade nel rimanente della Provincia, dove sopra un carico di quote scadute di 10,724,000 lire, le riscossioni furono di L. 7,970,000 a tutto marzo, lasciando così L. 2,754,000 di arretrato che comprende quello della tassa prediale.

Ora come molto opportunamente diceva l'onorevole Senatore Pernati, l'arretrato della tassa prediale in Piemonte non deve assolutamente attribuirsi al metodo di esazione.

Altre ne sono e molto più gravi le cause; il metodo di esazione v'influisce anch'esso per una certa parte, ma è indubitato che vi sono cause assai più gravi.

Io adunque ho cercato quale è l'arretrato di tutta la Provincia per le altre imposte, detratta l'imposta sui terreni, ed ho trovato che sopra 7,156,000 di quote del 1869 maturate a tutto marzo si sono riscosse 5,353,000, e resta un arretrato di 1,800,000 su tutte le imposte, esclusa la tassa prediale. Ma, o Signori,

qui appunto io credo dovere richiamare l'attenzione del Senato sopra quella prima argomentazione che feci valere nella discussione generale. Per le altre imposte, cioè tassa sui fabbricati, tassa di ricchezza mobile, pesi e misure, vetture e domestici non vi è differenza nella formazione dei ruoli tra le Province Piemontesi e le altre Province del Regno.

Ora, se tra coteste imposte vi è una differenza negli arretrati, evidentemente cotesta differenza non è attribuibile che al sistema di riscossione. E quando io trovo un arretrato senza dubbio molto minore di quello che era tre mesi fa, ma che è pure un arretrato sempre esistente in queste province, mentre in quelle dove è in vigore il sistema cui s'informa questa legge esso non si incontra, debbo concluderne che il sistema che noi proponiamo è quello che veramente è da preferirsi nell'interesse finanziario del Regno.

A questo punto, e su questo argomento non mi resta adunque che a ringraziare l'onorevole Senatore Pernati di avermi offerto occasione di constatare un vero e notevole progresso nella riscossione che si è fatto, anche in quest'anno, da tre mesi in poi, progresso che spero diventerà sempre maggiore, e terminerà per condurci all'andamento regolare delle cose quando venga applicata una buona legge sulla riscossione.

Io non voglio abusare della pazienza del Senato, e mi limiterò a soggiungere poche parole in risposta a qualche avvertenza che mise in campo ieri l'onorevole Senatore Pallieri...

Senatore **Pernati**. Domando la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. ...il quale volle portare in quest'Aula il peso della sua autorità per combattere sempre più il sistema della legge che vi abbiamo proposta, e che noi sosteniamo.

L'onorevole Senatore Pallieri, fra le altre cose, chiamò in appoggio anche l'autorità del Presidente del Consiglio citando parole da lui pronunziate ora sono due anni, colle quali esprimeva il desiderio che, prima di procedere oltre nell'approvazione di una legge sulla riscossione, si ricorresse ad una inchiesta.

Signori, mi trovo in dovere di spiegare al Senato come mai io continuassi nella trattativa di questa legge malgrado una osservazione così grave.

E difatti, o Signori, la ragione è evidente.

In qualche modo l'inchiesta si è fatta coll'assiduo lavoro dell'Amministrazione, il quale ci ha procurato i risultati ottenuti in tutte le parti del Regno, risultati che l'attuale Ministro delle Finanze ha potuto produrre dinanzi al Parlamento.

E poi, o Signori, non bisogna dimenticare che sono 7 anni che questa legge sull'esazione delle imposte dirette è portata e riportata successivamente davanti ai due rami del Parlamento, e che il bisogno che sia promulgata è profondamente e generalmente sentito.

Ora in quel tempo a cui faceva allusione l'onorevole Pallieri si dimandavano, come si domandano

adesso, gravi sacrifici al paese, e lasciavamo sperare riordinamenti tali che fossero di compenso a questi gravi sacrifici; nè sarebbe sembrato possibile di rispondere coll'annuncio dell'inchiesta alla giusta aspettazione delle nostre popolazioni.

Io non andrò più oltre: l'onorevole Senatore Pallieri in alcune parti del suo discorso è tornato sopra concetti, i quali apparterrebbero piuttosto alla discussione generale del principio della legge, ed io quindi riassumendomi concluderò ripetendo quanto ho più volte espresso, che Noi, o Signori, nel proporvi di votare questa legge, vogliamo arrivare ad un risultato tale, che i contribuenti morosi non siano dispensati dal pagare a carico e danno dei contribuenti diligenti.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Sembrandomi più conveniente che venga anzitutto esaurito l'incidente sollevato dall'onorevole Senatore Pernati colla sua proposta relativa all'art. 34, siccome intendo di parlare intorno alla proposta dell'onorevole Senatore Tecchio, cederei volentieri la parola all'onorevole Senatore Pernati, riservandomela però dopo che egli abbia sviluppata la sua proposta.

Presidente. Dunque dà la parola al Senatore Pernati; prego però i signori Senatori a non voler ritornare coi loro discorsi sugli articoli già votati, e tanto meno sulla discussione generale, giacchè altrimenti nemmeno oggi progredirà l'opera nostra, e la votazione di questo progetto di legge sarà portata ad epoca troppo lontana.

Presidente. La parola è al Senatore Pernati.

Senatore Pernati. Io intendo rispondere particolarmente alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Presidente. Mi permetta. Ho fatto osservare che il Senatore Cambray-Digny ha toccato di fatti e di cose che certo sono utilissime, ma che portano la discussione fuori del suo tramite naturale; onde io mi rimetto alla discrezione di chi deve parlare.

Senatore Pernati. Io credo, mi perdoni l'onorevole signor Presidente, di non aver mai abusato della tolleranza del Senato; se chieggo qualche volta la parola, io lo faccio perchè son convinto di non poterne fare a meno, e lo faccio per un debito, direi, di coscienza; ed ora che furono combattute tanto le mie osservazioni, quanto le cifre da me indicate, cre lo mi si debba permettere o di rettificare quelle che ho espresso, oppure di insistere su quelle che ho enunciato.

Ora dunque, o Signori, io prendo a rispondere poche parole all'onorevole Cambray-Digny e non uscirò punto dall'argomento.

Egli analizzando il mio discorso circa alle esazioni che si potessero fare giornalmente dall'esattore, disse che io avevo accennato che sole 300 quote si sarebbero potute esigere in cinque giorni; io prego l'onorevole Cambray-Digny di rammentarsi, e se vuole leggere i rendiconti se ne convincerà, che io dissi per

una prima ipotesi 300 esazioni, ritenendo una sola cassa, e calcolando 10 minuti di tempo per ogni esazione; ma venni poi ad una conclusione molto più favorevole al progetto di legge, dicendo che supponeva 10 casse aperte per 10 ore al giorno, valutando 5 minuti di tempo per ogni esazione: e ne dedussi la conclusione che sarebbersi potute esigere sei mila quote; queste sei mila quote risguardano la città di Torino che ha 27,000 contribuenti per quattro sole delle sue imposte; dunque a me pare che rettificando le cose in questo modo esse sono assai diverse da quelle che egli ebbe ad accennare. Egli rispose con un caso pratico, per assunte informazioni; ed io son ben contento che al calcolo che io faceva per induzione egli ne abbia contrapposto un altro desunto dalle informazioni prese sul luogo, le quali per altro vengono perfettamente, o almeno quasi perfettamente a sostenere le cifre che io accennava, ed a provare incontrovertibilmente che 5 giorni non sono sempre sufficienti perchè i contribuenti possano in molti Comuni soddisfare le loro quote.

E di fatti, che disse l'onorevole Cambray-Digny? disse che a Firenze l'esattore esige da 6 a 700 quote al giorno; ciò vuol dire che si farebbero in 5 giorni da 3,000 a 3,500 esazioni, se l'esattore ha due casse aperte, cioè se ne avrebbero da 6,000 a 7,000 in 5 giorni....

Senatore Cambray-Digny. Dissi 10 casse...

Senatore Pernati. Io supposi 10 casse aperte per una larga ipotesi, che non credo si realizzerà perchè troppo costosa. Ma ella disse che l'esazione si fa regolarmente in Firenze con sole due casse, le quali in ragione, ripeto di 3,000 a 3,500 esazioni darebbero per 5 giorni scemila o settemila quote riscosse, mentre il Senatore Cambray-Digny accennava 34,000 quote dovute in Firenze.

Ora mi permetta che io dica che...

Senatore Cambray-Digny. Con 10 casse sono 35,000.

Senatore Pernati. Perdoni: sarebbero da 30 a 35 mila, ossia in media 32,500, mentre i contribuenti montano a 34 mila.

Ma la ipotesi di 10 casse, aperte per 10 ore continue, cioè di notte nell'inverno, non la credo realizzabile. E reputo impossibile fare ovunque ciò che si asserisce: che s'impieghi meno di un minuto per ogni contribuente, cioè fare più di 600 riscossioni in dieci ore. Pensi se è possibile pelle molte migliaia dei tassati, p. e. per pesi e misure, del più minuto popolo, impiegare meno di un minuto nel dare i riscontri per trovare l'articolo del ruolo, liquidare la parte del debito, scrivere la somma sulla matrice e sulla quietanza in tutte lettere, ed operare il pagamento e l'incasso. Tutto ciò per 10 ore continue, quando l'esattore ha un interesse contrario; cioè perderà le multe che sono parte del suo stipendio!

Soggiungeva però l'onorevole Cambray-Digny che

non si aspetta agli ultimi giorni prefissi a pagare, che si paga prima. Io non posso ammettere questa sua osservazione. Quando s'impone un pagamento rigoroso ad un contribuente, quando, massime col sistema di legge attuale, si accenna che si dovranno pagare le imposte per bimestre, e late scadere il primo bimestre al 1° di febbraio, sicchè corre un obbligo di anticipare, come questa prima, anche tutte le altre quote d'imposte, come si potrà pretendere che un contribuente faccia più di quanto è tenuto rigorosamente di fare?

Ora, sta sempre che non è obbligato a pagare prima, e pagherà alla scadenza, e la legge debb'essere redatta in modo che le scadenze, che i termini prefissi sieno sufficienti perchè nelle scadenze tutti possano pagare; aggiungo ancora che nell'art. 29 che citava appunto l'onorevole Senatore Cambray-Digny....

Senatore **Cambray-Digny**. L'art. 29 è sospeso.

Presidente. L'art. 29 è sospeso per cui quando verrà in discussione, ella farà le sue osservazioni.

Senatore **Pernati**. Mi limiterò dunque a dire che quando prescrivete ai contribuenti di anticipare tutte le volte un mese d'imposte, sei volte all'anno, non si può pretendere facciano più di quello che la legge loro impone.

Io aveva accennato che l'esattore ha dalla legge la facoltà di procedere e non procedere, nè l'onorevole Senatore Cambray-Digny poté negare che l'espressione della legge che *procede* indichi che può procedere o non procedere a suo talento agli atti esecutivi.

Or bene, dissi l'altro giorno che procederà o non procederà secondo il suo interesse, il quale è di fare tutto quello che potrà per rendere più proficuo l'impiego di questi atti a carico dei contribuenti.

Convengo sicuramente che la legge non gli accorda di farsi pagare nè il 5 nè il 6 0,0 dai contribuenti per sospendere l'esecuzione; la legge non gliene dà facoltà di sorta, ma nemmeno glielo proibisce, e qualora lo proibisse, sarebbe una proibizione illusoria.

Epperò egli potrà chiedere il 5, l'8, il 10, fino il 20 0,0. Domanderà quello che più gli parà e piacerà, e il Governo, quando anche lo sapesse, non potrebbe rimpoverarlo perchè la libertà degli interessi è sanzionata dal Codice ed egli li fissa come crede sulle somme che gli sono dovute.

Son quindi d'avviso che la questione posta da me in questi termini, che la parola *procede* implica la facoltà di procedere o non procedere, è di un grave pericolo per i contribuenti.

Soggiunge però l'onorevole Cambray-Digny: ma quale interesse credete che abbia l'esattore nell'aspettare a far entrare nella sua cassa una quota che avrà dovuto sborsare? Un interesse lo ha; quando egli si procuri un capitale circolante ad un interesse, metteteci pure dell'8 o del 10 per cento all'anno, troverà comodo accordare more di 15 giorni, o di un mese, e si farà pagare l'8 o il 10 per cento. Evidentemente sarà più che compensato di questi ritardi.

Ma soggiunge ancora, se ho ben compresi, l'onorevole Senatore Cambray-Digny che un ritardo può essere pericoloso all'esattore, perchè riescendo gli atti esecutivi infruttuosi, egli per ottenere poi il rimborso delle quote che sarebbero inesigibili, dovrà provare di aver fatto gli atti in tempo utile. Ed io rispondo che la legge proposta dice soltanto: se l'esattore non viene a conseguire il suo credito nella esecuzione contro i debitori morosi, può ottenere il rimborso delle partite inesigibili, e delle irreperibili, sempre che abbia osservato le prescrizioni di legge. Ora, non dice che spetti a lui il provare alcuna cosa a questo riguardo. Egli ha proceduto agli atti quando credette usare della facoltà fattagli dalla legge, e se ne adempì nella procedura le prescrizioni, ciò gli basta; ed avrà diritto di proporre le quote inesigibili e farselo rimborsare da chi tocca.

Quando anche poi la Commissione volesse introdurre qualche frase, la quale portasse che l'esattore non sarà rimborsato se non quando provi di non aver potuto eseguire utilmente gli atti esecutivi, io credo che toccherebbe non a lui di fare una prova negativa, ma piuttosto al Governo toccherebbe di provare che veramente in un determinato giorno, l'esattore avrebbe potuto procedere agli atti esecutivi, e che il debitore avesse quei tali mobili che si sarebbero potuti utilmente sequestrare e ciò non è possibile.

Del resto io insisteva nell'interesse dell'equità e della giustizia, e per quella discrezione che io credo doversi mantenere nell'esercizio di questo eminente diritto di espropriazione forzata che la società delega al Governo on le non lo si possa cedere, a carico dei contribuenti, ad un appaltatore che lo prenda al ribasso.

Io diceva poi come indipendentemente da tutto ciò vi sia un interesse del Ministro delle Finanze, ed un interesse del Ministro dell'Interno che il Governo abbia qualche facoltà per impedire improvvidi, inutili e dispendiosi atti di esecuzione.

Anzitutto io ammetto che non convenga e non chiedo di avere una legge la quale possa autorizzare il Ministro delle Finanze ad accordare sempre a certe Società che sono debtrici di somme considerevoli delle dilazioni. Io prego l'onorevole Cambray-Digny a permettere che io gli osservi che non propongo un sistema di dilazioni, ma un procedimento prudente che salvi in certi casi eccezionali gli interessi delle Finanze. Ora, ciò succederebbe essenzialmente quando ci fossero degli articoli di molta importanza, la cui esazione potesse talmente parer dubbia in diritto, che il Ministero delle Finanze dovesse temere di dover venire poi ad un discarico, e quindi ad un rimborso a favore dell'esattore.

In questo caso, mi pare, val meglio provvedere in guisa che l'esattore non possa invocare contro lo Stato dei diritti acquisiti in forza del suo contratto, per realizzare aggio, multe, ed indennità ragguardevoli.

Anzi, a questo riguardo io mi permetterò d'indiriz-

zare una domanda alla Commissione affinchè voglia compiacersi di dirmi in qual modo si computano i corrispettivi a favore dell'esattore quando si verifichi una quota inesigibile.

Se cioè dopo operati gli atti esecutivi, non essendosi effettuata la riscossione dell'imposta, abbia l'esattore diritto ad ottenere col rimborso di essa, perchè inesigibile, anche il pagamento dell'aggio, della multa del 5 0/10 ed in terzo luogo il 5 0/10 pegli atti esecutivi.

Questo non è dichiarato nella legge, e mi pare, trattandosi di un diritto che potrebbe essere d'assai rilievo, ed a carico dell'Erario, e delle provincie e dei comuni, sia bene che essa lo accenni in termini ben chiari.

Tale facoltà di cui ho inteso fare riserbo nell'interesse delle Finanze sarà poi esercitata dall'ufficio di Prefettura, e ritengo che la Prefettura per questi rarissimi casi dovrebbe ricevere istruzioni dal Ministro di Finanza.

Un altro caso nel quale adduceva essere opportuno che il Governo avesse questo diritto di fare sospendere certi atti esecutivi, si è quello in cui il loro esercizio, massime contro molti contribuenti, può essere un pericolo per la pubblica tranquillità.

Io dissi che di questi casi abbiamo avuto esempi non pochi, e credo che l'onorevole Cambray-Digny non avrà dimenticato avere egli stesso nella città di Torino nel 1868 ed anche altrove, fatti sospendere gli atti esecutivi per la esazione dell'imposta sulle vetture pubbliche, sebbene per verità non colpisse che pochi contribuenti.

Egli peraltro volle usare prudenza, ed io son persuaso che ha operato rettamente.

Dunque a mio avviso, quando invece di pochi contribuenti si tratti di parecchi, e forse pure di migliaia, in questo caso si troverebbe il Ministro dell'Interno in posizione assai difficile, e converrebbe avesse il mezzo di provvedere con prudente arbitrio pel diritto che ne avesse dalla legge. In difetto non lo potrebbe fare, senza esporsi a pagare forti indennità all'esattore, giacchè il lucro spettantegli pel suo contratto, non gli si potrebbe togliere, senza compenso.

E questi miei timori sulla pubblica tranquillità li credo fondati, per l'estremo rigore, affatto nuovo, che si introduce in questa legge anche per le provincie lombarde dove secondo il calcolo che vi ho esposto sarà abbreviato di 20 giorni il tempo ivi stabilito in oggi pegli atti esecutivi.

Sento poi con vero soddisfacimento dal Senatore Cambray-Digny che la Commissione si propone di redigere qualche disposizione transitoria che possa provvedere ai casi di quelle provincie, nelle quali i ruoli non sono nè potranno essere per molto tempo pronti all'epoca stabilita da questo progetto di legge, come sono le antiche provincie.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny fa le meraviglie perchè io ho accennato cifre che non corrispon-

dono alle sue, relativamente alle esazioni fattesi nella città di Torino.

A questo riguardo peraltro io non saprei che dire; le mie cifre sono ufficiali; non datano che da domenica scorsa, 24 di questo mese.

Non mi fa specie che non combinino le sue colle mie, imperocchè non si può dire che da un momento all'altro non debbano succedere sensibili cambiamenti nella situazione degli incassi dei tributi. Quando scadono certe epoche, naturalmente essi tributi entrano più abbondanti nelle casse a seconda degli usi locali, dei diversi regolamenti che sono in vigore nei diversi luoghi con diverse scadenze, e ciò dico senza voler per nulla negare al signor Ministro delle Finanze, che abbia avuto il merito di spingere gli esattori ad una più attiva riscossione.

Capisco benissimo che l'onorevole Senatore Cambray-Digny ha voluto giustificare le cifre che ha stampato e presentato al Senato, e che io non contesterò, limitandomi ad asserire peraltro che le mie cifre sono autentiche, perchè le ho desunte dall'Intendenza di Finanza di Torino, come diceva poc'anzi, il 24 di questo mese.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny, conchiudeva tuttavia le sue osservazioni con una riflessione sulla esistenza di un medesimo principio, di una medesima legge in tutto lo Stato, circa il pagamento delle imposte della tassa della ricchezza mobile, e che pur tuttavia trovava....

Senatore **Cambray-Digny**. Perdoni, anche dei fabbricati.

Senatore **Pernati**. Quanto a quella dei fabbricati, io credo che l'onorevole Senatore Cambray-Digny, sia in errore, perchè quando vedo che presentemente vi sono solo 16,000 lire (lascio i rotti), di arretrati, riconosciuti inesigibili, non so comprendere che vi sia lo sbilancio ch'egli accenna.

Forse l'onorevole Senatore Cambray-Digny avrà avuto dei dati che non rappresentavano esattamente la situazione di quei giorni, o forse anche negli Uffici di Torino non ci sarà stata la possibilità materiale di darglieli a quella precisa scadenza, perchè io posso assicurare l'onorevole Senatore Cambray-Digny, che gli Impiegati di Torino hanno un lavoro improbo da sostenere per la riscossione delle imposte.

Dunque anche senza ammettere che vi sia errore, può la differenza essere motivata dalla non coincidenza dei versamenti in ragione delle epoche, e dei sistemi di riscossione, e forse anche dalla non coincidenza nella trasmissione dei diversi stati, relativamente alle stesse epoche, pelle quali Egli faceva i suoi ragguagli.

Del resto, non è la legge sulla esazione delle imposte, ma bensì quella dell'imposta fondiaria specialmente, che imbarazza essenzialmente la riscossione nelle antiche provincie. Mi si permetta che io ripeta e prego il Senato di ritenerlo per fermo che l'obbligo dell'esattore di versare lo scosso e non scosso, cioè

secondo i ruoli, esiste in Piemonte come in Lombardia. Che la legge sia rigorosamente attuata io non lo dirò certamente; ma posso affermare che esiste. Ho avuto l'onore di leggervi qui l'articolo testuale del Regolamento del 1° aprile 1826, e perciò credo che non lo si vorrà mettere in dubbio; e dirò pure che realmente queste imposte si esigevano a tempo, quando esistevano regolarmente i ruoli; e posso accertare l'onorevole Senatore Cambray-Digny ed il Senato che dal 1836 in cui passai nell'Amministrazione provinciale, avendo sotto la mia dipendenza gli esattori ed il servizio delle contribuzioni dirette fino al 1848, i dodicesimi si pagavano esattamente. Da quell'epoca, dopo le guerre del 1848 e 49, mancaro o i ruoli a tempo, perchè non essendo votati i bilanci dello Stato, essi non si potevano fare. Tale servizio si intralciò, e non si rimise più in perfetto ordine.

Ma sta sempre la legge che debbono gli esattori del Piemonte rappresentare tutta la somma dei dodicesimi dovuti alle rispettive scadenze, cioè al 20 di ogni mese per parte loro, mentre scadono pei contribuenti col giorno 5 precedente.

Ora, domando io, qual è la differenza tra la nostra e la legge lombarda? Non è altra fuorchè questa: la legge lombarda prescrive pel 15 del mese ad ogni esattore il suo versamento invece del 20, dunque 5 giorni soli più presto.

È ben vero che la legge piemontese era applicata con un certo riserbo in certi casi di annate meno prospere pei contribuenti e simili.

Lo Stato di Piemonte avendo le casse rigurgitanti di denaro, non c'era assoluta necessità di spingere sempre l'esazione rigorosamente.

Io ricordo che abbiamo nel 1834 fatto un prestito di 27 milioni con emissione al tasso di L. 1125, di obbligazioni fruttanti lire quaranta soltanto. E ciò non pei bisogni correnti, ma per una cassa di riserva destinata essenzialmente alle previsioni della guerra, a cui infatti servi nel 1848.

Credo di aver così risposto a tutti gli obbietti fatti dall'onorevole Senatore Cambray-Digny, e non abuserò di più della compiacenza del Senato.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Senatore Lauzi. Domando la parola per un richiamo al Regolamento.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi per un richiamo al Regolamento.

Senatore Lauzi. Ho udito con piacere l'onorevole Senatore che ha parlato ultimamente; riconosco anzi i meriti del suo discorso; che per un certo decoro di difesa ha creduto di ampliare al punto che, invece di limitare la discussione sull'emendamento da lui proposto all'art. 34, si è fatta una conversazione dotta, dottissima; ma ho veduto altresì che si è allargato di troppo, ed è, come bene osservava l'onorevolissimo nostro Presidente, uscito dal tramite entro cui avrebbe dovuto tenersi.

Dunque prego il signor Presidente ad invitare nuovamente i signori Senatori, che ancor volessero parlare, a restringersi strettamente all'argomento di cui ora si tratta, giacchè diversamente è troppo chiaro che la discussione nostra non si fa sul serio se non basta un'intera seduta per esaminare un solo articolo.

Presidente. Questo invito venne testè fatto da me ed ora lo ripeto col massimo calore, e prego i singoli Senatori a tenersi rigorosamente alla materia attualmente in discussione e a non divagare con osservazioni che saranno dotte, dottissime, ma che però non calzano all'argomento.

Senatore Cambray-Digny. Io rinunzio alla parola.

Presidente. La parola dunque è al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Se il Senatore Cambray-Digny non vuol dire che poche parole in risposta al Senatore Pernati, io gli cedo volentieri la parola.

Presidente. Il Senatore Cambray-Digny vi ha rinunziato, per cui ella può parlare.

Ministro delle Finanze. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Senatore Vigliani. Allora io prometto al Senato ed anche al Collega Senatore Lauzi che starò precisamente nella discussione dell'articolo 34 . . .

Presidente. Permetta, onorevole Senatore Vigliani, ma ha chiesto la parola il signor Ministro delle Finanze, al quale l'accordo.

Senatore De Gori. Senza che io intenda di parlare prima dell'onorevole signor Ministro delle Finanze, dico solo che intanto la Commissione ha il diritto di pronunziarsi intorno all'emendamento del Senatore Pernati.

Ministro delle Finanze. Come io vedeva che l'onorevole Senatore Vigliani stava per prendere la parola e supponendo che egli, se male non mi appongo, intendesse parlare sulla nuova redazione dell'articolo 34 . . .

Senatore Vigliani (interrompendo). Si apponeva benissimo.

Ministro delle Finanze. . . . in questo caso a me pare che sarebbe meglio, poichè quasi tutta la seduta di ieri e quella d'oggi sono state consacrate esclusivamente, o quasi esclusivamente allo svolgimento della proposta dell'onorevole Senatore Pernati, mi pare sarebbe meglio, diceva, che ora si conducesse a termine questa discussione, e si decidesse la cosa.

Senatore Vigliani. Le idee dell'onorevole Signor Ministro delle Finanze vanno perfettamente d'accordo con quelle che a questo riguardo ho manifestato pur io più di una volta.

Ministro delle Finanze. Intanto parmi pure che sarebbe bene che la Commissione manifestasse il suo avviso sopra l'emendamento.

Presidente. Mi permetta; l'emendamento del Senatore Pernati, verrà dopo l'articolo nuovamente re-

datto dal Senatore Tecchio, cioè prima si discuterà l'articolo, quindi l'emendamento; se poi nella discussione dell'articolo si proponessero altri emendamenti, bisognerebbe vedere quale di essi debba avere la precedenza: quindi io debbo dare la parola al Senatore Vigliani sull'articolo nuovamente redatto.

Senatore **Vigliani**. Mi permetto di far osservare, che si potrebbe raggiungere lo scopo e limitare per ora la questione all'emendamento Pernati, cioè fino alla parola *pignoramento*: sino a questo punto io non ho nulla da opporre, e l'emendamento Pernati cade precisamente su questa parte, se pure ho bene inteso; quindi io aspetterò la deliberazione del Senato fino alla parola *pignoramento*, riservandomi di parlare in seguito.

Presidente. La parola è al Senatore De Gori.

Senatore **De Gori**. Incombe alla Commissione di pronunciarsi intorno all'emendamento proposto dal Senatore Pernati, ma oltre a ciò l'onorevole Pernati ha diretto alla Commissione una domanda esplicita, vale a dire, quali fossero gli intendimenti nostri intorno all'abbuono delle penali inesigibili.

Comincio dal rispondere alla interrogazione dell'onorevole Senatore Pernati, pregandolo di avere sofferenza di aspettare che venga in discussione l'art. 65 che tratta di questa materia, all'effetto di conoscere quali siano le proposizioni nostre al Senato.

Tornando all'argomento che ci occupa, cioè all'emendamento proposto dall'onorevole Pernati, io rammenterò al Senato che tutte le cose esposte così diffusamente dall'onorevole proponente possono considerarsi divise in due parti: la prima è una critica a quella disposizione di legge che stabilisce il termine di giorni cinque, termine fatale pel pagamento delle imposte dirette, ritenendo egli, per un calcolo che ha istituito, quel tempo appena sufficiente a fare la riscossione di sei mila tributi, e per conseguenza insufficiente in tutti quei luoghi nei quali la cifra dei contribuenti è molto maggiore.

A questa critica, sulla quale non è chiamato in questo momento il Senato a prendere alcuna deliberazione, ha già risposto con altrettanti calcoli l'onorevole Cambray Digny, nè la Commissione intende giovarsi in questa critica, che chiamerò di pura dinamica, del soccorso di uno dei suoi Colleghi che oggi siede al suo banco, l'onorevole Senatore Brioschi.

Ma intorno al merito dell'emendamento stesso, cioè all'intervento dell'autorità amministrativa fra il creditore ed il debitore all'effetto di trattenere gli atti che questo creditore (rammenti bene il Senato quale sia questo creditore; è lo Stato, è la Provincia, è il Comune) abbia promossi per mezzo dell'Esattore suo mandatario, è manifesto come non possa intervenire l'autorità amministrativa che con degli apprezzamenti, o con dei criteri tutt'affatto locali o personali.

E ritenete, o Signori Senatori, che con apprezzamenti o locali o personali, si procederà sempre da

quei funzionari, inquantochè sebbene l'onorevole Pernati nella fine del suo discorso abbia accennato ad istruzioni generali che potrebbero esser date ai Prefetti e Sotto-Prefetti a fine di temperare gli effetti della legge verso i contribuenti morosi, io ritengo che delle istruzioni siano impossibili, inquantochè una tolleranza verso coloro che non pagano, non può essere che la cognizione della condizione economica del paese o finanziaria delle persone.

Ora dunque, o Signori, queste autorità amministrative alle quali l'onorevole Senatore Pernati vorrebbe dare facoltà di trattenere il braccio dell'Esattore contro il contribuente moroso, non potrebbero esercitare la loro azione, se non che sopra cognizioni di fatto, ripeto, o locali o individuali, che le consigliassero ad interporre contro l'azione del creditore, che è lo Stato.

Così essendo, delle due cose una: o le autorità amministrative formerebbero ciascuna una serie di criteri proprii e normali, e si verrebbero ad avere tante giurisprudenze quante sono le province, anzi forse tante giurisprudenze quanti sono i circondarii o quante anche sono l'esattorie; o le autorità amministrative pronunzierebbero la loro autorizzazione o rispettivamente il loro divieto, caso per caso, contribuente per contribuente, e si avrebbero delle risoluzioni le quali quantunque potessero essere consigliate all'autorità amministrativa, avrebbero pur sempre di fronte al pubblico un carattere di arbitrio e di parzialità odiosissima.

In conseguenza io credo che la proposta dell'onorevole Senatore Pernati abbia questo peccato di origine, cioè: che se le autorità amministrative avessero facoltà di regolarsi secondo le condizioni economiche dei luoghi, si avrebbe la confusione; se avessero la facoltà di regolarsi secondo le condizioni finanziarie dell'individuo, si avrebbe l'arbitrio, o almeno l'apparenza tutta della parzialità. Per quella ragione appunto dalla quale si dichiarava mosso l'onorevole Pernati quando voleva che fra il creditore che, ripeto, è lo Stato, e il contribuente moroso intervenisse un'autorità mediatrice qual'è quella del Prefetto, cioè per evitare pubblici disordini, parmi invece che ne avverrebbero di assai peggiori quando si lasciasse all'arbitrio del Prefetto di usare di questa facoltà pur troppo sempre con quella oltrosità che hanno i confronti, per i quali il pubblico facilmente è disposto a scagliarsi contro le autorità quando vede usare delle differenze fra cittadini e cittadini.

Io non ricorro all'ovvia e spontanea considerazione che certamente sorge nella mente a tutti, che tostochè si frapponga fra l'esattore e il contribuente il Prefetto, si dovrà elevare l'aggio degli esattori.

Questa è una riflessione che viene troppo spontanea in mente di tutti, e troppo ripugna a quel sistema ormai dal Senato consacrato, e che forma il fondamento di tutta la legge. E per questo non faccio appello al Ministro delle Finanze, ma lo faccio invece

all'onorevolissimo Presidente del Consiglio e Ministro degli Interni, al quale domanderò se accetterebbe volentieri, nell'interesse della pubblica quiete e dell'ordine pubblico, che un Prefetto o Sotto-Prefetto potessero fare, fra i propri amministrati, atto che per avventura avesse l'apparenza di odioso confronto. Per questo io dichiaro al Senato, che sebbene rispetti altamente le intenzioni dell'onorevole proponente, e vegga con quanto studio egli abbia cercato di avvalorare gli argomenti che ci ha presentato, ciò non ostante, in nome della Commissione, sono nella dispiacente necessità di respingere il suo emendamento.

Presidente. Metto dunque ai voti l'emendamento proposto dal sig. Senatore Pernati.

Lo rileggo:

• Per i debitori morosi l'esattore, in conformità alle liste ed ai decreti relativi dell'ufficio di Prefettura, procede, se trattasi d'imposta fondiaria, per mezzo, ecc.

Senatore **Pernati.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pernati.** Io credeva col mio emendamento di migliorare la legge; ma dal momento che la Commissione non lo vuole, ed il Ministero poco, anzi nulla se ne interessa, dico questo nel senso, non che non voglia il miglioramento della legge, ma che non accetta il mio emendamento, lo ritiro.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ministro delle Finanze. L'emendamento è ritirato, quindi sarebbe superfluo ogni discorso; ma non posso non dichiarare che il Ministero tutto s'interessava grandemente a che non si lasciasse in arbitrio del Governo di accordare indugi al pagamento delle imposte; imperocchè consimile facoltà accordata al Governo, come disse benissimo l'onorevole De Gori, sarebbe stata sorgente di guai non meno gravi, anzi più gravi per la politica, per il Ministro dell'Interno, e sarebbe stata cagione di spese per le Province e per i Comuni.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Dacchè si fece allusione al Ministro dell'Interno, il quale mi pare che debba essere interessato in questa questione, per quanto possa riguardare la politica interna, io in proposito non ho difficoltà di dichiarare che, come Ministro dell'Interno, non accetterei volentieri la facoltà di potere, direi secondo le circostanze, ritardare o sospendere il pagamento delle imposte.

Credo che questa facoltà nè il Parlamento la vorrebbe accordare, nè alcun Ministro costituzionale desidererebbe di averla.

Comprendo benissimo da quali intendimenti è stato condotto l'onorevole Pernati a proporre un emendamento che desse una tal quale facoltà al Ministero di potere in certi casi anche sospendere o ritardare il

pagamento delle imposte in questa o in quell'altra località; è incontestabile, e l'esperienza può attestarlo, e credo che non sia nemmeno una necessità di accennare dei casi particolari, giacchè ognuno degli onorevoli Senatori può sicuramente richiamarsi alla memoria. È incontestabile che possano sopra alcune Province ed alcuni Comuni condensarsi tali calamità da rendere talvolta quasi impossibile la riscossione delle imposte. Ora, in questi casi eccezionali, è certo che quando un Ministero qualunque vedesse questa impossibilità, sospenderebbe la riscossione, quando ne potessero nascere gravi perturbazioni. Allora, in questi casi eccezionali e rarissimi, nonostante la legge, il Ministro che abbia il coraggio della sua responsabilità può anche prendere un provvedimento eccezionale, di sospendere cioè per qualche tempo il pagamento di una imposta, salvo a chiederne poi al Parlamento un'assolutoria.

Io credo che questo si potrà sempre fare, come si fa anche per altre circostanze e per altro ordine di fatti.

Certe volte il Governo, nonostante la legge, crede di dovere, per evitare danni maggiori e gravi conseguenze, prendere sopra di sé la sospensione di qualche disposizione, salvo poi a giustificarsi al Parlamento, il quale, non ne dubito, approverebbe l'operato del Governo.

Cosicchè per casi così eccezionali, mi pare non convenga ammettere nella legge tale disposizione.

Presidente. Ha la parola il Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani.** Io sarei disposto a votare l'articolo 34 come sta scritto nel progetto Ministeriale. Io trovo in quest'articolo una disposizione molto savia, la quale agli occhi miei ha il merito di contemperare due cose; l'una, la concessione di una procedura esecutiva speciale, l'altra, il diritto privilegiato del creditore procedente in via di esecuzione.

Avrei desiderato che la nostra Commissione la quale ha valorosamente sostenuto fin qui il progetto Ministeriale, ed ha riprodotto l'art. 34 con quelle disposizioni rivedute che ci sono state distribuite, si fosse mantenuta ferma anche in questa parte su quel terreno dove si era collocata. Io avrei avuto il piacere di seguirlo anche in questa parte, e mi dorrebbe davvero che la discussione non mi permettesse di votar con essa le modificazioni che sono state proposte.

Ho detto che sono state proposte delle modificazioni sopra questo articolo, ma non credo di aver usata la parola propria.

La proposta dell'onorevole Tecchio, a mio avviso, non costituisce una modificazione dell'art. 34, ma una completa mutazione di sistema: ed affinchè Voi ve ne rendiate ragione, io vi chiedo il permesso di dire due parole intorno al sistema che sta sancito nell'art. 34 proposto dal Governo.

Quest'articolo, che è il primo delle disposizioni che regolano l'esecuzione privilegiata che s'intende di accordare all'esattore, indica i beni mobili sopra i quali

L'esattore potrà procedere con mezzi eccezionali; indica due categorie di questi mobili le quali sono ambedue soggette al privilegio a favore dello Stato, della Provincia e dei Comuni per le imposte e le sovrimposte. L'articolo dice che l'esattore procederà con mezzi privilegiati sopra quei beni che sieno soggetti ai privilegi portati dall'art. 1957 ed a quegli altri mobili che sono pure colpiti dal privilegio ossia da una prelazione in virtù dell'art. 1962 del Codice civile; e qui si chiude l'articolo con questa disposizione: « Il tutto senza pregiudizio delle altre azioni che di ragione gli possono competere ».

Dunque qual è il sistema dell'art. 34? È l'esecuzione privilegiata sopra i mobili soggetti a privilegio a termini del Codice civile; l'esecuzione comune per tutto il resto.

Con questa spiegazione parmi di avere escluso uno dei motivi da cui l'onorevole Senatore Tecchio si diceva mosso a fare la proposta.

Egli vi diceva infatti, che si era inteso di escludere ogni dubbio sul diritto di esecuzione speciale che spetta all'esattore in quanto l'art. 34 ministeriale parla dell'esecuzione sui mobili soggetti a privilegio, ma nulla dice degli altri beni, e quindi lascia nell'oscurità, quali sono i diritti che l'esattore ha sopra tutti i beni mobili che non sono affetti dal privilegio.

Io credo colle poche parole che ho premesso di aver chiaramente dimostrato, e spero che lo vorrà riconoscere l'onorevole Tecchio, che l'articolo 34 non merita per lo meno questa censura e determina benissimo i beni che sono soggetti all'esecuzione privilegiata e quelli che restano sottoposti alla procedura esecutiva comune. Dunque il primo motivo che muove l'onorevole Tecchio a fare la sua proposta mi pare che venga meno.

L'altro motivo, osservava l'onorevole Tecchio, è che si era creduto conveniente di rendere rari il più che fosse possibile i casi nei quali l'esattore sia costretto a volgere gli atti esecutivi sopra gli immobili.

Di questo intendimento si deve far plauso all'onorevole Tecchio ed alla Commissione, ed io mi dichiaro pure propenso a secondarlo.

Senonchè mi sembra bene lo esaminare se questo voto, questo desiderio ci debba condurre necessariamente alla mutazione del sistema che è stata proposta. Quale è il nuovo sistema? In due sole parole si può tradurre la nuova redazione dell'articolo, la quale, comunque alquanto diffusa, si compendia in questo, che l'esattore procederà sopra tutti i mobili del debitore soggetti o no a privilegio con i mezzi privilegiati.

A me pare che questa disposizione sia di tal gravità da esigere che il Senato vi rifletta molto seriamente prima di accettarla nella sua integrità.

Io temo che questa disposizione così concepita ci porterebbe fuori dai giusti limiti di una procedura privilegiata, ci farebbe esagerare una condizione la

quale, diciamolo francamente, è sembrata molto grave al pubblico, fino da quando è stata votata dall'altro ramo del Parlamento.

Concedo che il Senato debba in questa parte esaminare attentamente se i mezzi straordinari votati dall'altro ramo del Parlamento siano da ammettersi o non ammettersi, comprenderei benissimo che il Senato temperasse questi mezzi per la sua missione moderatrice ove non li ravvisasse necessari, ma per verità non so bene intendere come il Senato debba assumersi l'ufficio di aggravare questi mezzi, debba arrogarsi l'arbitrio di dichiarare che i mezzi, che sono sembrati sufficienti alla Rappresentanza Nazionale, che è maggiormente interessata in ciò che tocca la parte tributaria, siano da aggravarsi ancora come non sufficienti, e debbansi ampliare a carico dei cittadini.

Io confesso che vedrei in questo insolito procedere del Senato una inversione delle parti che appartengono ai due rami del Parlamento. Ma non mi arresto a queste osservazioni: i miei timori si estendono ad altre conseguenze che immancabilmente dovranno derivare dalla disposizione proposta dall'onorevole Tecchio.

Allorchè i beni mobili sui quali si procede sono soggetti a privilegio a favore del creditore procedente, Voi comprendete che meno espongono l'esattore al pericolo di ledere altri interessati, quando colui che procede è il primo creditore, è quello che ha la ragione principale sopra i beni che formano l'oggetto della esecuzione, allora io non temo che altri, che è collocato inferiormente al creditore procedente, venga a soffrire pregiudizio per la omissione delle forme tutelari della procedura ordinaria.

Ora ristretta la esecuzione speciale a quei beni mobili, di cui tratta l'articolo 34 ministeriale, l'esattore trovandosi precisamente il primo creditore (o quasi primo, perchè in qualche caso concorre con altri privilegiati), io non temo che la procedura speciale, che dispensa da molte formalità ordinarie di non lieve importanza, sia per recare pregiudizio ad altri interessati; ma allorchè si tratta di beni che non sono soggetti al privilegio, si tratta di beni dove i diritti dei creditori sono tutti eguali, allora io vi confesso che veggio sorgere la necessità di non prescindere da quelle cautele, da quelle garanzie che la procedura comune stabilisce a tutela e vantaggio di tutti i creditori; allora io non so più comprendere per quale ragione si vorrà usare all'esattore come rappresentante lo Stato, la Provincia od il Comune, il beneficio di un procedimento speciale, di un procedimento esente da molte anche importanti formalità, mentre tutte queste formalità sono imposte a tutti gli altri creditori che si trovano in una condizione eguale.

Ma Voi mi direte: Badate che si tratta di un credito che interessa tutta la Nazione.

Oh io ciò intendo benissimo, ma la giusta misura del riguardo che noi dobbiamo a questo credito, sapete voi

dove io la trovo? Io la trovo precisamente nella legge civile la quale ha stabilito i limiti del privilegio per la riscossione dei tributi. Dove la legge civile ha creduto dover usare riguardi speciali, dove ha creduto di spingere il favore per le imposte e per i tributi, ella ha concesso un privilegio; ma dove la legge civile ha creduto di trattare lo Stato per i suoi tributi, come tratta tutti gli altri creditori, io penso che la legge di procedura si mette in contraddizione col dritto civile spingendo il privilegio di esecuzione al di là del privilegio di prelazione. Nè mi si dica che non vi sia una connessione tra i due privilegi, tra il privilegio cioè di prelazione e quello di esecuzione o, a meglio dire, quello di procedura: imperocchè, o Signori, a me pare che il nesso che unisce i due privilegi è tanto evidente, che credo poter dire con tutta sicurezza, che la concessione di una procedura speciale in questa materia non è altro che la conseguenza del privilegio di prelazione. E se voi vi date la pena, o Signori, di percorrere la lunga e animata discussione che ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento sopra questa disposizione del progetto, voi troverete che il privilegio del credito fu sempre dichiarato dai difensori, base, sostegno, giustificazione della procedura speciale concessa all'esattore; era la natura privilegiata del credito che ci proseguiva, natura privilegiata che non lo esponeva al pericolo di ledere i dritti di altri creditori collocati in grado posteriore.

Io non posso davvero intendere diversamente la base di questa disposizione, e quindi io vi debbo confessare che se si va al di là del limite del privilegio, si va al di là della base su cui è poggiato quest'articolo, e si cade in un eccesso quando si vuole estendere il campo intorno a cui si aggira, o si deve aggirare la procedura speciale concessa agli esattori. Ma non crediate poi, o Signori, che nemmeno la proposta estensione nella pratica possa andare esente da inconvenienti non leggieri.

Invero voi non ignorate che sono molte le specie di beni mobili, e quando si tratta dei soli beni mobili soggetti a privilegio, io so quali sono questi beni e su quali beni si eserciterà questa maniera particolare di procedimento: essi sono quelli che o esistono presso il debitore medesimo, o presso i fittajuoli od inquilini.

Allora nella procedura non sono da temere difficoltà serie, comunque sia molto semplice e spedita quella di questa legge; ma se noi usciamo dalla cerchia di questi beni, se ci incontriamo, per esempio, nei beni mobili, che esistono presso terzi, la legge stabilisce e vuole modi speciali di procedura: allorchè il creditore non agisce contro il solo debitore per i beni che il debitore tiene, ma rivolge la sua azione contro i terzi che si credono detentori di beni appartenenti al debitore, allora necessariamente la legge, costretta a tutelare ad un tempo i dritti del terzo detentore, i dritti del debitore, i dritti del creditore, ha stabilito delle

forme molto speciali, ed io sarei desideroso di sapere dall'onorevole Senatore Tecchio, se da tutte queste forme, che sono molte, e che io non mi permetterò in questo momento di enumerare al Senato, si voglia del tutto prescindere.

Una categoria importantissima di beni mobili è quella dei crediti, e di cartelle del Debito Pubblico. Mi arresto ai crediti. Bisogna in questo caso agire contro il debitore del debitore.

Per questa procedura sono pure stabilite norme molto speciali e di grande rilevanza.

Avviene d'ora, nove volte in dieci casi, che il debitore del debitore, prima di pagare, fa delle osservazioni; e cosa farà il nostro esattore in questo caso?

Ci atterremo alla procedura comune, oppure intendiamo applicare forme privilegiate, lo che significa meno sicure?

Qui converrebbe che il progetto dicesse qualche cosa se si avess: ad entrare nel nuovo sistema che si propone e che degli accennati casi non fa parola.

Evvi pure una contingenza della quale ci dobbiamo particolarmente occupare.

L'art. 34 limita il procedimento ai beni, che sono posti nel Comune dove l'imposta è dovuta, dove l'esattore esercita il suo appalto.

La proposta dell'onorevole Tecchio varca questi confini: autorizza l'Esattore a procedere sopra i beni del contribuente ovunque sieno situati.

Dunque uscirà l'esattore dal suo Comune, o manderà i suoi messi a procedere in altri Comuni; ma là sorgerà un altro creditore che è uguale a lui, vale a dire, si imbatte in un altro esattore, il quale sopra i beni mobili situati in quel Comune, ha il privilegio; è certo che quell'esattore non sarà disposto a fare buon mercato del suo privilegio a favore del collega; avremo quindi una concorrenza, avremo quindi la necessità di venire a determinare quali sieno i dritti dei due procedenti, e questo caso, io credo, non sarà difficile a verificarsi, e ciò apparirà manifesto a chi consideri che un contribuente negligente, in un Comune, lo sarà probabilmente anche in un altro, poichè è difficile che voglia cambiar natura col cambiare di luogo, ed anche a questo riguardo, quando si volesse entrare nella nuova via, converrebbe per lo meno regolare il modo di risolvere il concorso di diversi esattori sopra gli stessi beni.

Queste osservazioni toccano il merito della proposta dell'onorevole Senatore Tecchio; ora crederei che se ne potrebbero fare alcune altre sopra la forma, quando si fosse disposti ad accoglierne il merito, o intieramente, o con qualche temperamento; imperocchè il testo di cui ho avuto comunicazione, dopo avere parlato dei mobili del debitore posti nel Comune, nel quale l'imposta è dovuta, soggiunge: *compresi anche i fitti e le pigioni da scudere entro l'anno.* Ora si domanderà molto naturalmente: per qual ragione, dopo aver

parlato di tutti i mobili, si aggiunge che saranno compresi i fitti e le pigioni? Forse che per i fitti e le pigioni vi era ragione di dubitare che siano mobili? Credo anzi che per i fitti e le pigioni non vi era nessuna ragione di dubitare, perchè essi sono appunto fra quei mobili che sono colpiti dal privilegio, e perciò vi era piuttosto ragione di dubitare per gli altri mobili, riguardo ai quali la fatta proposta contiene un'estensione; quindi crederei che per lo meno quell'espressione debba essere chiarita, se non si vuole che dia luogo al dubbio se si possa procedere sopra i crediti, perchè essi hanno stretta analogia coi fitti e colle pigioni, che sono dovute al debitore.

Si parla in seguito nella proposta di frutti maturati e pendenti.

Senatore **Tecchio**. Scusi, non dice *maturati*, dice *naturali*.

Senatore **Vigliani**. Nel testo lessi *maturati*, ma se è così, sta benissimo, e questo toglie una osservazione che intendeva fare, perchè la parola *maturati* non si poteva intendere.

Credo tuttavia di dover ancora osservare che in fatto di esecuzione, non si è mai dubitato che i frutti siano considerati come mobili, nè crederei conveniente dirlo in questa legge, perchè, dato il diritto di esecuzione sopra tutti i mobili, vi sono certamente compresi i frutti pendenti, ossia attaccati all'albero od al suolo; ed è poi superfluo l'avvertire che nell'esecuzione i frutti essendo considerati per quel tempo in cui si debbono staccare e raccogliere per venderli, il legislatore li ha considerati come mobili: invece nel codice civile, dove questi frutti sono considerati come una cosa inerente al fondo, una eccezione, la legge li dichiara immobili. Ma non crederei conveniente allo stile legislativo l'inserire qui questa dichiarazione, perchè non vorrei si ingenerasse il dubbio che in fatto di esenzioni si possa mai dubitare che i frutti pendenti s'abbiano a comprendere fra i mobili.

Io mi arresterò a queste osservazioni sul merito e sulla forma del proposto articolo. Io vi dichiaro, concludendo, che per una parte mi sentirei benissimo disposto ad ammettere che l'esattore il quale si assuma verso lo Stato, la Provincia o il Comune il grave incarico di rispondere delle tasse anche non riscosse, abbia dalla legge potenti e larghi mezzi di ottenere la riscossione dei tributi; ma d'altra parte non vorrei ammettere che, per favorire di troppo gli esattori, si aggravino le condizioni di altri interessati, che pure meritano la nostra sollecitudine, ed a cui noi anzi dobbiamo estendere la nostra tutela, o per lo meno non dobbiamo privarli di quelle garanzie, di quei diritti di cui li circonda la legge vigente.

Io sentirò con piacere le ulteriori osservazioni che l'onorevole proponente e la Commissione si compiaceranno di fare ancora sopra questo tema, e sarei ben contento che ci potessimo intendere e incontrarci sopra un terreno di conciliazione; ma per ora debbo dichia-

rare al Senato, che non mi sentirei disposto ad accettare la proposta del Senatore Tecchio nei termini in cui ci viene presentata.

Presidente. La parola spetta al signor Senatore Miniscalchi.

Senatore **Miniscalchi**. Rinunzio alla parola.

Presidente. Allora ha la parola il signor Senatore Tecchio.

Senatore **Tecchio**. Innanzi tutto dichiaro al Senato che l'emendamento letto al principio della tornata non deve essere riguardato come una proposta propria del Senatore Tecchio. Io ebbi l'onore di essere chiamato ad assistere ad una discussione dell'onorevole Commissione. In questa discussione, alla quale intervenne anche l'onorevole Ministro Guardasigilli, si mossero parecchi dubbi....

Senatore **Vigliani**. Mi duole che non sia presente.

Senatore **Tecchio**.... sulla interpretazione dell'articolo 34. Le conclusioni, della maggioranza almeno, furono tali quali poi io venni invitato ad esporre nella formola che sta davanti al Senato.

Dichiaro in secondo luogo che con questo emendamento non s'intese innovare il campo o la materia su cui può e deve agire l'esattore nella esecuzione sui mobili.

Se parliamo di mobili propriamente detti, il Codice civile annuncia nell'art. 1957, che il privilegio pei crediti dello Stato, per ogni tributo diretto, cade o si estende sulla generalità dei mobili del debitore.

Senatore **Vigliani**. Tributo fondiario....

Senatore **Tecchio**. Sulla generalità dei mobili, dice la prima parte dell'articolo 1957. Soggiunge poi nella seconda che tale privilegio non si estende al tributo fondiario: non per ciò allo Stato; e per esso all'esattore, è disdetto di esperire gli atti sui mobili del debitore anche pel tributo fondiario, pel quale sovr'essi non ha privilegio.

Sarà a vedere, dopochè siasi eseguita la vendita dei mobili, se e per quanto l'assegnamento del prezzo debba esser fatto al creditore del tributo fondiario, o al creditore del tributo non fondiario. Ma, obbiettivamente, la frase *generalità dei mobili* comprende senza dubbio tutti i mobili così propriamente appellati.

Rispetto poi a quei mobili che dall'articolo 1962 sono indicati colle parole *frutti, fitti e pigioni degli immobili* a quali accenna esso articolo, il Senatore Vigliani ha opportunamente considerato che a quelle parole succede la clausola « *senza pregiudizio dei mezzi speciali autorizzati dalla legge.* »

Il Codice Civile adunque, così prosegue l'on. Vigliani, ha preveduto che v'abbiano mezzi speciali per la esecuzione sui frutti ecc. degli immobili a cui concerne l'art. 1962.

Ammetto che il Codice Civile abbia *preveduto*, ma non ammetto che abbia *provveduto* in proposito.

Colla clausola « *senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge* » è certo intanto

che il Codice Civile non ha inteso di parlare di quei mezzi *comuni* a' quali espressamente e categoricamente alludeva l'onorevole Senatore Vigliani, poichè altri sono i mezzi *comuni*, altri i mezzi *speciali*, e appunto perchè nell'art. 1962 è scritta quella clausola, i mezzi *speciali* devono o almeno possono ragionevolmente adattarsi e regolarsi in questa legge, diretta a stabilire una procedura speciale di esecuzione.

Quindi io non posso, dal canto mio, ritenere che colla formola adottata nell'emendamento del quale si parla, sia stata arbitrariamente allargata la materia sulla quale cade l'esenzione, sia stata aggravata la sorte dei contribuenti, sia stata ampliata, in danno dei medesimi, la coercizione consentita dalla Camera dei Deputati.

L'onorevole Senatore Vigliani ha poi soggiunto che, dove si accetti questa formola, si corre il pericolo di ledere gli altri interessati, si corre il pericolo di dare al privilegio dei tributi fondiarii o non fondiarii, una maggiore estensione di quella che non abbia voluto il Codice Civile, e ciò in pregiudizio di coloro che hanno un privilegio in ordine uguale, od anche in ordine di preferenza a quello che ai tributi è inerente.

Ma ho già ricordato che si tratta appunto di una procedura speciale per la esazione dei tributi; che lo interesse degli altri privilegiati non può aver effetto, non può esplicarsi se non sul prezzo; e che i loro diritti sul prezzo sono da questa legge lasciati intatti.

Ha anche notato l'onorevole Senatore Vigliani che, quando si tratta di *mobili*, si deve, secondo il Codice di Procedura Civile, distinguere se esistano presso il debitore o presso i terzi.

Ma questa distinzione non occorre che venisse richiamata nel presente articolo di emendamento, come non era richiamata nel rispettivo articolo del progetto Ministeriale, e come non è richiamata negli articoli 1957, 1962 del Codice Civile. Dalla ommissione di codesta distinzione non potrebbe derivare lesione alcuna ai diritti dei terzi. Del resto, se occorresse, la distinzione dovrebbe essere riservata ad altri articoli successivi. E pertanto non so quale obiezione si voglia fare da questo lato alla proposta formola dell'art. 34.

Il Senatore Vigliani ha inoltre osservato che nella parola *mobili*, secondo questa legge e questa formola, si intenderebbero anche i crediti; cioè che a lui non pare opportuno nè giusto, in quanto una esecuzione speciale sui crediti può dar luogo a gravi questioni e gravi difficoltà.

Ma quando il Codice civile, parlando dei privilegi dei tributi, ha detto « sulla generalità dei mobili », non ha egli inteso di comprendere necessariamente anche i crediti?

I crediti non sono mobili? Non sono espressamente dal Codice civile collocati tra i mobili? Non dice il Codice civile nell'articolo 418: « sono mobili per determinazione della legge i diritti, le obbligazioni, le azioni? »

Senatore **Vigliani**. Questo l'ho detto anch'io.

Senatore **Tecchio**. E se i crediti sono mobili, perchè adunque si vorrà censurare la formola della quale si tratta, la quale, pur senza nominarli, li comprende e li doveva comprendere?

Per ciò che spetta ai fitti ed alle pigioni, delle quali è fatto espresso cenno nell'emendamento, ha osservato a ragione il Senatore Vigliani che i fitti e le pigioni sono compresi tra i mobili. Perciò se si fosse trattato soltanto dei fitti e delle pigioni in genere ed in astratto, certamente non ci sarebbe stato bisogno del cenno che li riguarda.

Ma intanto fu d'uopo di quel cenno esplicito, in quanto si intendeva di circoscrivere *il tempo* pel quale o sino al quale i fitti e le pigioni sieno pignorabili dall'esattore: e quindi si ebbe a scrivere, non già indeterminatamente « compresi anche i fitti e le pigioni, » ma determinatamente « compresi anche i fitti e le pigioni da scadere entro l'anno. » Senza questa determinazione, l'esattore potrebbe forse oppignorare i fitti e le pigioni che sieno per decorrere anche 10 e 20 anni appresso.

In questa parte adunque nell'emendamento, anzichè allargare la materia del privilegio o della procedura privilegiata, importa una restrizione: e la restrizione faceva di mestieri per togliere il pericolo, o il dubbio, che l'esattore colla sua esecuzione potesse venire a colpire e vincolare i fitti e le pigioni degli anni avvenire.

Indi il Senatore Vigliani ha censurato l'ultimo comma dell'emendamento, relativo ai mobili del debitore posti fuori del Comune. Anche questo comma fu risguardato dal Senatore Vigliani per una novità introdotta dalla Commissione, o (come egli dice) dal Senatore Tecchio.

Ma, all'opposto, ho dichiarato sin dal principio della tornata, che la disposizione contenuta in questo comma stava già espressa nell'articolo 41 del progetto ministeriale.

L'articolo 41, nelle due ultime parti, prevede il caso che l'esattore agisca in via esecutiva sopra mobili o immobili del debitore, posti in altro Comune da quello nel quale è dovuta la imposta: e stabilisce appunto che contro o sopra gli immobili e mobili posti in altro comune, l'esattore creditore non procede da sè, ma sibbene si rivolge all'esattore locale, il quale procede per conto dell'esattore creditore colle norme stabilite da questa legge.

L'unica ragione per la quale codesta disposizione fu tramutata di sede e compresa nell'emendamento all'articolo 34, dipende da ciò che l'articolo 41 del progetto Ministeriale abbracciava indistintamente l'esecuzione sui mobili e l'esecuzione sugli stabili, e all'incontro, la Commissione e il Senato avendo concordato che la esecuzione sui mobili debba formar parte di un capitolo, e la esecuzione sugli immobili di un altro capitolo separato, diveniva necessario che la disposizione dell'articolo 41, per quanto riflette i mobili, venisse

scritta nel titolo della esecuzione sui mobili, e così nell'articolo 34.

Finalmente l'onorevole Vigliani muove opposizione all'altro comma dell'emendamento: sono considerati beni mobili anche i frutti naturali pendenti.

Egli dice: Non ho mai dubitato che i frutti naturali pendenti siano mobili; perciò consento pienamente nell'opinione manifestata coll'emendamento; ma non consento che sia necessario od utile di esprimerla.

Ma se questa necessità o utilità non saprebbe vedersi in faccia ad altri Codici, ad altre legislazioni, ben la si dee riconoscere dappoichè sono in vigore i nuovi Codici del Regno d'Italia.

L'art. 411 del Codice civile dice espressamente che sono immobili i frutti della terra e degli alberi non per anco raccolti o separati dal suolo, e (ch'è lo stesso) i frutti naturali pendenti. L'art. 606 del nuovo Codice di Procedura civile annovera codesti frutti tra i beni sottoposti alle regole della esecuzione sui mobili. A fronte di queste due disposizioni, l'una delle quali, specialmente agli uomini non abbastanza eruditi, può apparire discorde dalla seconda, l'onorevole Senatore Vigliani non dovrebbe contendermi che vi è pericolo almeno di dubbi e di liti; in questa legge speciale che versa in un argomento sì importante e geloso, torna più che mai opportuno di ovviare per quanto è possibile, ai dubbi, alle liti.

Queste considerazioni, che mi son permesso di svolgere in risposta al Senatore Vigliani, giustificano, se mai non mi appongo, la nuova formola dell'art. 34.

Ho dichiarato e ripeto, che non crediamo di avere per nulla ampliata la materia su cui l'esattore ha diritto di dirigere la esecuzione. Quando si fece qualche mutazione o qualche aggiunta di parole, la si fece unicamente per impedire questioni nell'applicazione pratica della legge.

Abbiamo desiderato e desideriamo che l'esattore abbia alle mani una legge chiara, precisa, senza bisogno di ricorrere al senno dei giureconsulti e di cimentarsi alle controversie; nel qual caso crescerebbero per lui le spese, e (torniamo sempre da capo) si aggraverebbe quell'aggio che all'esattore deve essere pagato a carico dei Comuni.

Prego pertanto il Senato di volere approvare l'emendamento come venne proposto, salvi nella discussione dei successivi articoli quei temperamenti che l'onorevole senatore Vigliani, ed altri, fossero per suggerire e proporre.

Presidente. Viene proposta da 11 Senatori la chiusura della discussione e sono i Senatori: Reverdin, Belgioioso, Cittadella, Michiel, Camozzi-Vertova, Lauzi, Arrivabene, Arese, Miniscalchi, S. Severino e Tanari. La chiusura essendo proposta da più di 10 Senatori, debbo metterla ai voti.

Senatore Vigliani. Credo di avere il debito di rettificare alcune cose dette dall'onorevole Tecchio. Se il

Senato non mi accorda questa facoltà, avrò adempiuto al mio dovere domandando la parola: ma non credo che il Senato voglia troncare così una discussione appena incominciata.

Presidente. Essendo stata presentata una domanda per la chiusura nelle forme volute dal Regolamento, io non potrei accordarle la parola che contro la chiusura.

Senatore Vigliani. Parlerò contro la chiusura.

Io crederei veramente cosa insolita e non conforme al decoro del Senato, troncare questa discussione nel suo esordio, mentre le ragioni addotte sono ben lungi dall'essere abbastanza chiarite. Avrei delle osservazioni a fare sulle cose dette dall'onorevole Tecchio, le quali, mi sembra, inducano confusione non leggiera intorno al vero concetto del privilegio per l'esecuzione sui mobili.

Presidente. Io debbo mettere ai voti la chiusura perchè regolarmente chiesta.

Senatore De Gori. La Commissione si astiene dal votare.

Senatore Gallotti. Domando la parola per alcune interrogazioni che vorrei fare.

Presidente. Se la chiusura non sarà ammessa, avrà a suo tempo la parola.

Metto dunque ai voti la chiusura.

Chi l'approva si alzi.

(Non è approvata.)

Presidente. Non essendo ammessa la chiusura, la parola spetta al Senatore Poggi che l'aveva chiesta prima del Senatore Vigliani.

Senatore Poggi. Io non sono persuaso che l'emendamento proposto dall'onorevole Tecchio non leda i principii costitutivi del sistema dei crediti privilegiati. Se io avessi la certezza che i dubbi che intendo esporre, fossero eliminati colla forma dell'articolo, non avrei da oppormi, ma pare che tal quale l'articolo è proposto, venga a ledere il sistema del privilegio per i crediti dello Stato quanto ai tributi: perciò ho domandato la parola.

Lo Stato, per i tributi, ha il privilegio per l'imposta fondiaria e per quella non fondiaria.

Il privilegio per l'imposta fondiaria investe solamente gli immobili e non i mobili; e tra gli immobili, dice il Codice civile, che son compresi anche i fitti e i frutti naturali pendenti e non ancora staccati dal suolo, su questi egli ha privilegio.

Il tributo non fondiario ha semplicemente il privilegio sui beni mobili e non sugli immobili; ora dal momento che il Codice civile dice che fanno parte degli immobili e non dei mobili i frutti pendenti, bisogna dire che chi ha il privilegio sui mobili non lo ha sui frutti pendenti e non staccati dal suolo; ma si dirà: il Codice di procedura civile parifica i frutti pendenti agli altri mobili; ma questa parificazione non cade che sopra l'esecuzione, perchè il Codice di procedura civile ha voluto che questa parte degli immo-

bili fosse investita con la procedura esecutiva dei mobili, perchè non ha creduto necessario che si faccia un'esazione forzata su tutto l'intero immobile, po'endo bastare la semplice esecuzione sui frutti pendenti al pagamento del credito, e a quest'unico effetto di rendere cioè più semplice la procedura e di diminuire i pericoli delle vendite dell'immobile, il Codice ha detto: vi permetto di far l'esecuzione sui frutti pendenti, ma a questo effetto voi dovete servirvi dell'esecuzione sui mobili, ma la natura immobiliare di questo frutto pendente non è menomamente variata dal Codice di procedura civile; questa antinomia io non la vedo.

E l'articolo 34 quale era stato concepito nel progetto ministeriale ed era stato proposto dalla Commissione osservava scrupolosamente questo principio stabilito dal Codice civile; perchè diceva: per il tributo fondiario voi avrete l'esecuzione nei modi privilegiati, consacrati da questa legge sugli immobili, su cui cade il privilegio, e prima di tutto investirete i frutti pendenti, valendovi della procedura stabilita per l'esecuzione sui mobili in un modo più semplice e sbrigativo nell'interesse dell'esattore.

Quanto poi alla procedura per i tributi non fondiari si diceva: voi avrete il diritto di esentare la generalità dei mobili sui quali vi spetta il privilegio, non mai però sui frutti pendenti che fan parte degli immobili.

Se voi ora venite a stabilire con la disposizione aggiunta nell'emendamento presentato dal Senatore Tecchio, che i frutti naturali e pendenti si riguardino come mobili, cosa accadrà? Che vengono sottratti al privilegio immobiliare per darli a coloro che han privilegio sui mobili.

Voi fate questo cambiamento, ma fra le altre cose che ne accadrà? Accadrà che un esattore andando ad investire i beni posti in altri comuni per il credito del tributo non fondiario, potrà fare una fatale concorrenza all'esattore di questo Comune che chiede il pagamento per il tributo fondiario, ed a cui potrà torre parte della garanzia che il Codice Civile a lui solo riserbava sui frutti pendenti.

Ma mi si dice, che il privilegio non è alterato, e si eserciterà sul prezzo ricavato dalla vendita dei frutti.

Avverto innanzi tutto che l'emendamento qual'è concepito, porta, a parer mio, un'alterazione nel privilegio, e non si limita ad una semplice concessione di una procedura privilegiata. Quando ciò non fosse, è da riflettere che estendendo il privilegio di questa procedura mobiliare sui frutti pendenti anco pel credito del tributo non fondiario, si pregiudicano i diritti dei creditori privilegiati sugli immobili.

Con la procedura ordinaria, chiunque ha crediti non muniti di privilegio, può far vendere i frutti pendenti, ma essendo necessario un certo spazio di tempo per giungere alla vendita, gli avverrà di vedersi portar via

il prezzo ritratto dalla vendita, dai creditori privilegiati; i cui crediti maturano entro determinati periodi dell'anno. Questo solo fatto basta a render difficili e rarissime l'esecuzioni mobiliari sui frutti pendenti, da parte di coloro che non abbian crediti privilegiati.

Ma quando alla procedura comune se ne sostituisce una speditissima e rarissima, che può rimanere ignota fino al compimento della vendita a coloro che hanno il privilegio sugli immobili, il danno per questi può essere grave.

Al momento della distribuzione dei prezzi, possono non essere maturati né scaduti i loro crediti annui, la cui garanzia più pronta e spedita riposa appunto sui frutti pendenti, ed allora se la vedono tolta dagli esattori che si pagano con quelli dei crediti non privilegiati, ed essi sarebbero poi costretti a far vendere gli immobili per crediti di poca entità.

Per queste ragioni mi associerei all'onorevole Vigliani, e non accetterei l'emendamento dell'onorevole Tecchio; nei termini in cui è proposto dà una nuova definizione di questa parte di mobili quanto ai frutti; che li chiama privilegi all'effetto del privilegio e li chiama mobili nonostante che il codice civile li abbia diversamente denominati.

Quindi se si vuol tener ferma la disposizione del codice che è salutare, e stabilisce codesti limiti da assegnarsi ai privilegi tanto per i crediti fondiari, quanto per quelli non fondiari, io credo che debba piuttosto mantenersi l'articolo 34 quale era stato provvidamente proposto dal Ministero e riproposto dalla Commissione, e che non possa in quella parte accettarsi l'emendamento redatto dall'onorevole Senatore Tecchio.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Per l'ora tarda e per amore di brevità e di conciliazione, io pregherei il Senato a voler rinviare quella proposta a la Commissione, alla quale farei preghiera di volerla esaminare, e di tenere in quel conto che crederà nella sua savizza, le poche osservazioni che ho avuto l'onore di fare al Senato, e di manifestare domani la sua opinione sopra le osservazioni medesime, facendo voti, perchè possiamo una volta trovarci d'accordo.

Ministro delle Finanze. Il mio collega Guardasigilli non potrà, io temo, neppur domani trovarsi in quest'Aula, perchè trattenuto alla Camera per la discussione del Bilancio del suo dicastero. Ma se la Commissione lo desidera, certamente potrà intervenire alla di lei adunanza, e qualora anche l'onorevole Senatore Vigliani intervenisse, forse potranno nel seno della Commissione aver luogo quelle dilucidazioni che qui non possono aversi mancando il mio collega il Guardasigilli.

Presidente. Dunque, se non c'è opposizione, l'articolo 34 è rinviato alla Commissione, la quale lo esaminerà in unione a quei signori Senatori che in proposito hanno parlato.

Allora domani, se la Commissione avrà preparato l'articolo 34, bene; se no passeremo all'articolo 35.

Io prego caldissimamente i signori Senatori ad intervenire alla ore 2, e non piu tardi. Come vedono,

abbiamo discusso due giorni lungamente, e non abbiamo votato un solo articolo.

La seduta è sciolta (ore 6).